



COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Copia

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 291 DEL 10/12/2025

OGGETTO:

Ricorso al TAR Piemonte da parte di Open Fiber Spa - Costituzione in giudizio. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno dieci,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nominato con Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 05/07/2024, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2024;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;

Rilevato che in data 23.10.2025 la Soc. Open Fiber Spa, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Giovanni De Vergottini del foro di Bologna, Maria Laura Tripodi del foro di Roma e Gerardo Maria Cinelli del foro di Milano, ha presentato ricorso al T.A.R. per il Piemonte – Torino, notificato il 23.10.2025, contro il Comune di Malesco per l'annullamento del provvedimento prot. n. 3430 emesso dal Comune di Malesco in data 25.07.2025 con il quale, è stato disposto il diniego rispetto all'autorizzazione richiesta dalla predetta società per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio del medesimo Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.95 del 24/11/2025 con cui è stato disposto di resistere nel giudizio promosso al T.A.R. per il Piemonte – Torino dalla Soc. Open Fiber Spa, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Giovanni De Vergottini del foro di Bologna, Maria Laura Tripodi del foro di Roma e Gerardo Maria Cinelli del foro di Milano, con ricorso in data

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Malesco. Dal Responsabile del Procedimento: (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Malesco dal Responsabile Procedimento (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

23.10.2025, notificato in pari data, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 3430 emesso dal Comune di Malesco in data 25.07.2025 con il quale, rigettando l'istanza di Open Fiber S.p.A., non è stata autorizzata la manomissione della pavimentazione in pietra all'interno del centro storico;

Atteso che, con il succitato provvedimento, è altresì stato individuato quale legale di fiducia dell'Amministrazione gli avv. Andreis Emanuela e avv. Gallo Carlo Emanuele del foro di Torino;

Dato atto che è, pertanto, stato richiesto preventivo di spesa agli avv. Andreis Emanuela e avv. Gallo Carlo Emanuele;

Vista l'offerta pervenuta entro i termini assegnati sulla suddetta piattaforma di negoziazione telematica, pari ad € 5.950,00 oltre c.p. 4% ed IVA 22% ove dovuta;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: difesa del Comune di Malesco nel giudizio avanti al TAR Piemonte promosso da Open Fiber SpA;

Importo del contratto: € 5.950,00;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Dato atto che sulla presente iniziativa è stato assunto i seguenti CIG:

- Avv. Emanuela Andreis : B9826BCB54;
- Avv. Carlo Emanuele Gallo: B9827C5605

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. di affidare, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 24/11/2025, agli avv. Emanuela Andreis e avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino, la difesa del Comune di Malesco nel procedimento di ricorso dal T.A.R. per il Piemonte – Torino dalla Soc. Open Fiber Spa, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Giovanni De Vergottini del foro di Bologna, Maria Laura Tripodi del foro di Roma e Gerardo Maria Cinelli del foro di Milano, con ricorso in data 23.10.2025, notificato in pari data, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 3430 emesso dal Comune di Malesco in data 25.07.2025 con il quale, rigettando l'istanza di Open Fiber S.p.A., non è stata autorizzata la manomissione della pavimentazione in

pietra all'interno del centro storico, per un importo di € 5.950,00 oltre c.p. 4% ed IVA 22% ove dovuta, per un totale di € 6.868,68;

2. Di assumere impegno di spesa pari ad € 6.868,68 IVA compresa al cap.140/13/1 del bilancio corrente;
3. Di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
9. Di inviare la presente, per competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario ed al professionista affidatario;

Il Responsabile del Servizio
Barbazza Enrico
Firmato digitalmente